Pubblicato il 06/04/2018

N. 00143/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00178/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 178 del 2018, proposto da

Pessina Costruzioni s.p.a, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello e Maria Cristina Lenoci, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Bello in Bari, via Arcivescovo Vaccaro n. 45;

contro

Azienda sanitaria locale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Pizzoli, n. 8;

nei confronti

Astaldi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da registri

di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Fornari n.15/A; Guastamacchia s.p.a. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione del Direttore generale dell'ASL Bari n. 2445 del 30.12.2017 (comunicata in data 4.1.2018), con la quale è stata disposta in favore del costituendo RTI Astaldi s.p.a. – Guastamacchia s.p.a l'aggiudicazione della procedura aperta avente ad oggetto i "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese – Monopoli-Fasano" in uno alla relativa nota ex art. 76 del d.lgs. 50/16 prot. n. 2824/UOR4 del 4.1.2018;
- di tutti i 9 verbali di gara (n. 3 riferiti alle sedute pubbliche e n. 6 riferiti alle sedute riservate) in uno alla relazione della Commissione giudicatrice afferente ai punteggi attribuiti alle offerte tecniche di cui al verbale n. 7 del 4.12.2017;
- del provvedimento, ove esistente, di estremi e data non conosciuti, reso all'esito della seduta del 28.12.2017, recante la dichiarazione di congruità dell'offerta presentata dal RTI Astaldi – Guastamacchia e di tutti gli atti del sub-procedimento di verifica della congruità, ivi compresa la relazione del Responsabile unico del procedimento afferente alla valutazione di congruità dell'offerta del ridetto raggruppamento;
- della proposta di aggiudicazione in favore del costituendo RTI Astaldi - Guastamacchia di cui al verbale del 28.12.2017;
- ove occorra dei verbali (non conosciuti) delle sedute del seggio di gara del 25/26.10.2017 e del 3.11.2017 afferenti all'ammissione dei concorrenti;
- di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, in via meramente subordinata e -*in parte qua*- il bando ed il disciplinare di gara, nella parte in cui stabiliscono il criterio di valutazione degli elementi qualitativi e di attribuzione dei relativi punteggi;

e per la declaratoria d'inefficacia

- del contratto che sia stato o dovesse essere nelle more stipulato tra la ASL Bari e il costituendo RTI Astaldi s.p.a. – Guastamacchia s.p.a.;

nonché e comunque

- per il risarcimento in forma specifica e, ove questo non fosse possibile, per il risarcimento per equivalente di tutti i gravi danni subiti e subendi dalla ricorrente in ragione della illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di ogni opportuna quantificazione nel corso del presente giudizio;

e sul ricorso incidentale presentato da ASTALDI S.P.A. il 19 febbraio 2018 per l'annullamento, previa sospensiva:

a) della deliberazione del Direttore generale della ASL BA n. 2445 del 30/12/2017, nella sola parte in cui non si è disposta l'esclusione della Soc. Pessina Costruzioni s.p.a. dalla procedura aperta avente ad oggetto i "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli – Fasano";

b) del verbale della seduta pubblica n. 8 del 6.12.2017 di approvazione della graduatoria di gara, nella sola parte in cui non si è disposta l'esclusione della Soc. Pessina Costruzioni s.p.a.;

c) ove occorra e nei limiti degli interessi e diritti dedotti a mezzo del presente gravame del punto "Eventuale: Verifica di Anomalia delle Offerte", nella sola parte in cui dispone: " … qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte …" e, dunque, nella parte in cui non dispone la verifica di tutte le offerte anomale;

d) della relazione del R.U.P. con il supporto della Commissione Giudicatrice sulla congruità dell'offerta presentata dal R.T.I. Astaldi – Guastamacchia nella sola parte in cui (par. 2.8) si è assunto di dover procedere in ossequio alla determinazione della AVCP 26.10.1999 e, per l'effetto, di non procedere all'analisi della documentazione prodotta dalla Soc. Pessina s.p.a. nonché nella conseguente e conseguenziale parte

in cui non reca l'analisi delle giustificazioni prodotte da quest'ultima e non reca la dichiarazione di non congruità dell'offerta né l'esclusione; e) del provvedimento adottato dal R.U.P. in data 27.12.2017, nella sola parte in cui non reca la dichiarazione di non congruità dell'offerta presentata dalla Soc. Pessina s.p.a. e non ne dispone l'esclusione;

f) ove e per quanto occorra, di tutti i verbali di gara, nella parte in cui si è disposta l'ammissione della Società Pessina Costruzioni s.p.a. ed attribuito i relativi punteggi di merito tecnico;

g) ove necessario delle disposizione della *lex specialis* laddove interpretabile nel senso di consentire alla Soc. Pessina di ottenere i punteggi ad essa attribuiti dalla Commissione, così come contestati con il presente gravame;

h) nei limiti dell'interesse, di eventuali atti istruttori non conosciuti;

i) nei limiti dell'interesse, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda sanitaria locale di Bari e di Astaldi s.p.a.;

Viste le domande di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentate con i ricorsi principale e incidentale;

Visto l'art. 55 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Maria Cristina Lenoci e Francesco Paolo Bello, per la ricorrente, avv. Vito Aurelio Pappalepore, per l'Azienda sanitaria e avv. Michele Dionigi, per la controinteressata;

Considerato che, in disparte l'oggettiva complessità della questione la quale richiederà i necessari approfondimenti nel merito, non emergono –*prima facie*- profili di criticità tali da porre in discussione la valutazione tecnica globale del progetto risultato aggiudicatario né, in ogni caso, la ricorrente principale dimostra che la revisione dei punteggi oggetto di contestazione condurrebbe ad un suo utile riposizionamento in graduatoria;

Ritenuto comunque non sussistere il prospettato *periculum in mora*, posto che i progetti concorrenti si differenziano solo per le migliorie previste e la concreta realizzazione di quello prescelto sarà comunque preceduta da una fase di lavori preliminari imprescindibili, sicché non si ravvisa la paventata difficoltà di un eventuale subentro;

Tenuto conto infine della possibilità di perdita del finanziamento e ritenute in ogni caso recessive le ragioni d'urgenza rappresentate dalla ricorrente principale;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge l'istanza cautelare della ricorrente principale e dichiara, conseguentemente, improcedibile quella collegata al ricorso incidentale. Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

Maria Colagrande, Referendario

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Giuseppina Adamo

IL SEGRETARIO